

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
263/2014/R/EEL**

**CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO E GARANZIE CONTRATTUALI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
6 giugno 2014*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2013/R/eel) e illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla regolazione del contratto di trasporto sottoscritto tra le imprese distributrici e gli utenti del servizio, con riferimento agli aspetti riguardanti la fatturazione e la prestazione delle connesse garanzie. Tali orientamenti sono stati elaborati anche in esito al Gruppo di lavoro avviato ai sensi della richiamata deliberazione e daranno luogo a un primo intervento di regolazione finalizzato alla stesura del codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: codice di rete tipo).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 giugno 2014.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità processi e flussi informativi tra gli operatori

Unità mercati retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI IN SEGUITO AL GDL	5
3.	FATTURAZIONE DEL SERVIZIO	7
	3.1 <i>PREMESSA.....</i>	7
	3.2 <i>MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....</i>	8
	3.3 <i>PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE E SCADENZA DEI PAGAMENTI.....</i>	10
	3.4 <i>CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENUTO STANDARD DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE.....</i>	12
	3.5 <i>STANDARD DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE.....</i>	16
	3.6 <i>TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE.....</i>	18
4.	ASPETTI CONNESSI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI E DELLE ULTERIORI COMPONENTI NELL'AMBITO DELLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO.....	18
5.	GARANZIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI TRASPORTO	21
	5.1 <i>PREMESSA.....</i>	21
	5.2 <i>FORME DI GARANZIA AMMESSE</i>	21
	5.3 <i>DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE RICHIESTO</i>	23
	5.4 <i>GESTIONE DELLE GARANZIE PRESTATE</i>	24
	5.5 <i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO</i>	28
6.	APPLICAZIONE DEL CODICE DI RETE TIPO AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA.....	29
7.	TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE.....	30

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 612/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, sviluppasse gli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari all'avanzamento delle attività previste ai sensi della deliberazione 22 ottobre 2007, n. 268/07, relative alla definizione di un codice di rete tipo, così da addivenire entro il 31 dicembre 2014 a un quadro di orientamenti finali sull'argomento.
- 1.2 In particolare, gli adempimenti di cui al punto 1.1 si inquadrano nell'ambito delle esigenze, in più occasioni segnalate dai diversi soggetti interessati, relative alla definizione di condizioni generali di contratto che possano regolare compiutamente i rapporti tra le imprese distributrici e gli utenti del servizio di trasporto che hanno sottoscritto per conto dei clienti finali un contratto di dispacciamento in prelievo (e che coincidono generalmente con i venditori)¹, o gli esercenti la maggior tutela. Ciò anche al fine di minimizzare l'onerosità connessa al fatto che questi ultimi debbano attualmente gestire rapporti con una molteplicità di imprese distributrici disciplinati da contratti tra loro eterogenei.
- 1.3 In relazione alla definizione del codice di rete tipo, la deliberazione 612/2013/R/eel ha stabilito che essa possa avvenire in momenti successivi, mediante provvedimenti aventi a oggetto singoli aspetti tematici del rapporto contrattuale i quali, nel loro insieme, forniranno una regolazione completa e di dettaglio dell'intero rapporto contrattuale tra imprese distributrici e utenti. Tale modo di procedere (che sostanzialmente comporta l'approvazione, in tempi successivi, di singole parti, tra loro coerenti, di quello che sarà il codice di rete tipo nella sua versione completa) ha un duplice vantaggio: da un lato, disporre di regole certe e chiare, sebbene di alcuni soli aspetti del rapporto contrattuale, entro termini anticipati rispetto alle tempistiche necessarie per addivenire a una regolazione completa del contenuto del codice tipo; dall'altro lato, consente di testare, durante il medesimo procedimento di adozione delle singole parti del codice di rete tipo, la disciplina oggetto delle parti già adottate, al fine di poterla eventualmente affinare *in itinere*. In tale contesto, la deliberazione 612/2013/R/eel ha stabilito che i primi aspetti tematici del codice di rete tipo da definire abbiano ad oggetto: (i) le modalità e le tempistiche della fatturazione dei corrispettivi connessi al servizio di trasporto, (ii) i criteri per la determinazione delle garanzie che l'impresa distributtrice ha titolo di chiedere all'utente per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto.
- 1.4 Nell'ambito delle attività propedeutiche alla definizione del codice di rete tipo, in data 14 marzo 2014 ha avuto avvio, presso la sede di Milano dell'Autorità, il primo gruppo di lavoro (di seguito: GDL) che ha visto la partecipazione dei soggetti coinvolti (imprese distributrici e utenti del trasporto, anche a mezzo delle rispettive associazioni rappresentative, e Terna), con l'obiettivo di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti ai fini del presente documento per la consultazione.
- 1.5 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:

¹ Nel presente documento per la consultazione, il servizio che l'impresa distributtrice eroga è identificato come servizio di trasporto, inclusivo dei servizi di distribuzione e misura e del servizio di trasmissione per conto di Terna. Pertanto, il contratto sottoscritto tra le parti è indicato come contratto per il servizio di trasporto o contratto di trasporto e la controparte dell'impresa distributtrice è l'utente del trasporto, utente del servizio di trasporto o utente.

- a) il capitolo 2 riporta una sintesi delle osservazioni pervenute in seguito all'incontro del GDL;
- b) il capitolo 3 illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla fatturazione dei corrispettivi connessi al servizio di trasporto;
- c) il capitolo 4 analizza alcuni ulteriori aspetti relativi, in particolare, al trattamento degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti;
- d) il capitolo 5 illustra gli orientamenti dell'Autorità in tema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto;
- e) il capitolo 6 indica le modalità applicative degli orientamenti contenuti nel presente documento per la consultazione agli esercenti la maggior tutela;
- f) il capitolo 7 riporta le tempistiche previste per l'implementazione delle misure prospettate.

2. Sintesi delle osservazioni in seguito al GDL

2.1 Nell'ambito del GDL sono state trattate le seguenti tematiche:

- a) la fatturazione del servizio di trasporto, con particolare riguardo alla periodicità di fatturazione, alla scadenza dei pagamenti, alla fatturazione delle rettifiche², alla modalità di trasmissione delle fatture e alla standardizzazione delle medesime;
- b) le garanzie, con particolare riguardo alla determinazione del loro ammontare e alle forme di garanzia ammesse.

2.2 In riferimento alla periodicità di fatturazione, le osservazioni pervenute concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità nell'ambito del GDL, secondo cui la fatturazione del servizio di trasporto debba avvenire a seguito della messa a disposizione dei dati di misura e, quindi, coerentemente con le disposizioni di cui alla deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel).

2.3 In merito alla scadenza dei pagamenti è stato osservato che l'ampiezza dell'intervallo temporale tra la data di trasmissione della fattura e il termine di pagamento della medesima debba essere tale da consentire agli utenti del trasporto di verificare la correttezza delle informazioni presenti e delle voci fatturate. Inoltre, un'associazione di utenti del trasporto, anche in considerazione dei tempi di pagamento normalmente richiesti ai clienti finali, ha proposto il differimento della scadenza di pagamento delle fatture di trasporto alla fine del secondo mese successivo a quello di competenza e, al fine di rendere programmabili le "uscite di cassa" degli utenti del trasporto è stata espressa l'esigenza di prevedere una data unica e fissa per il pagamento.

2.4 In relazione alla fatturazione delle rettifiche delle misure e, più in generale, nell'ambito della standardizzazione dei documenti di fatturazione, è stata evidenziata la necessità di prevedere la fatturazione delle rettifiche con modalità omogenee e coerenti agli obblighi di comunicazione previsti dal TIME³ e dalla deliberazione 65/2012/R/eel.

2.5 Inoltre, sempre in riferimento alla standardizzazione dei documenti di fatturazione, le osservazioni pervenute condividono l'orientamento dell'Autorità teso a definire i dati

² Dati di misura che rettificano misure precedentemente comunicate.

³ Il TIME è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, Allegato B alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e s.m.i..

minimi contenuti nei documenti di fatturazione tali da consentire di verificare tutti gli elementi ritenuti essenziali. Ai fini del superamento delle prassi disomogenee ad oggi presenti, è stata inoltre manifestata l'esigenza di pervenire a modalità di fatturazione distinte per prestazioni e servizi.

- 2.6 In relazione alle modalità di trasmissione delle fatture, è stato generalmente auspicato il totale passaggio all'invio dei documenti per via telematica, individuata come modalità standard di trasmissione dei documenti di fatturazione. Le prassi odierne risultano in prevalenza eterogenee, tuttavia è stata sottolineata una preferenza per la modalità di scambio denominata EDI (*Electronic Data Interchange*). L'EDI risulta attualmente la modalità più completa e diffusa sul mercato, rispetto alla quale è stato segnalato che gli utenti si sono adeguati o si stanno adeguando; tuttavia attualmente lo scambio dei dati avviene attraverso un formato proprietario che non ne favorisce la diffusione. In proposito è stata quindi evidenziata la necessità di prevedere l'adozione di un formato "aperto" ed è stata espressa una condivisa preferenza per il formato XML (*Extensible Markup Language*).
- 2.7 Nell'ambito delle garanzie per il servizio di trasporto, tra le osservazioni pervenute in relazione all'ammontare delle stesse, un'impresa distributrice ha evidenziato che il proprio contratto di trasporto attualmente prevede il rilascio di una garanzia per un importo pari alla stima dei corrispettivi medi di trasporto e degli oneri di sistema, comprensivi di IVA e imposte, relativi a due mesi di erogazione del servizio. Tale importo, tuttavia, non consentirebbe la completa copertura dell'esposizione finanziaria in caso di inadempimento della controparte, in ragione dei tempi necessari alla risoluzione del contratto, per cui l'impresa distributrice ha manifestato la necessità che l'ammontare delle garanzie sia aumentato rispetto al livello odierno, introducendo al contempo meccanismi incentivanti che incidano sull'ammontare delle garanzie al fine di indurre il rispetto dei tempi di pagamento.
- 2.8 Le osservazioni pervenute in relazione all'ammontare delle garanzie da parte delle associazioni rappresentative degli utenti del trasporto, richiamando la prassi attualmente diffusa della richiesta di un importo pari alla stima di due mesi di erogazione del servizio, hanno evidenziato che tale livello risulta già oneroso e che pertanto esso non debba essere incrementato, ma al più ridotto o mantenuto tale; un'associazione di utenti del trasporto, inoltre, ha fatto presente di non condividere il riconoscimento del diritto per le imprese distributrici a richiedere garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
- 2.9 Un altro aspetto inerente la determinazione dell'ammontare delle garanzie attiene al loro adeguamento nel tempo. Sul tema le osservazioni tendenzialmente concordano sull'opportunità di stabilire una soglia di variazione dei volumi del servizio fatturato oltre la quale procedere all'adeguamento dell'ammontare della garanzia. Tale ammontare dovrebbe essere poi sottoposto a monitoraggio periodico al fine di verificarne l'adeguatezza: la periodicità indicata nelle osservazioni pervenute varia tra una cadenza annuale, richiesta da un'associazione di utenti del trasporto, e una cadenza almeno trimestrale, richiesta da un'impresa distributrice e da un'associazione rappresentativa sia di imprese di distribuzione che di utenti del trasporto.
- 2.10 In conseguenza del mancato adeguamento delle garanzie, un'associazione rappresentativa ha proposto che vengano disciplinate le azioni che possono essere messe in pratica dall'impresa distributrice, suggerendo, tra le azioni possibili, l'attivazione della procedura di risoluzione contrattuale o la limitazione dell'acquisizione di nuovi punti di prelievo da parte dell'utente del trasporto sulla rete dell'impresa medesima.
- 2.11 Un'associazione di utenti del trasporto ha proposto che la regolazione dei versamenti degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti a Cassa e al GSE avvenga direttamente da parte

degli utenti medesimi, senza l'intermediazione dell'impresa distributrice e nella misura in cui i suddetti versamenti siano stati effettivamente riscossi dal cliente finale.

- 2.12 In relazione alle forme di garanzia che le imprese distributrici sono tenute ad accettare sono pervenute diverse osservazioni. In particolare, in relazione alla fideiussione bancaria o assicurativa, due associazioni rappresentative e un'impresa distributrice hanno evidenziato l'esigenza che tali forme di garanzia debbano contenere una clausola c.d. a prima richiesta, mentre un'associazione di utenti del trasporto richiede la possibilità di presentare fideiussioni assicurative anche non a prima richiesta, a causa delle difficoltà nel reperimento di quelle a prima richiesta. Un'associazione rappresentativa reputa opportuno prevedere che gli enti bancari o assicurativi che rilasciano tali fideiussioni debbano possedere un *rating* superiore a un predeterminato livello. Inoltre, un'associazione di imprese di distribuzione e di utenti del trasporto ritiene che l'Autorità debba farsi promotrice di un tavolo di lavoro con i soggetti interessati per pervenire alla standardizzazione degli schemi di fideiussione adottabili.
- 2.13 In merito alla *parent company guarantee*, sulla quale tendenzialmente le osservazioni concordano debba rientrare tra le forme di garanzia accettate purché ne vengano disciplinati i requisiti minimi, un'impresa distributrice precisa che essa debba prevedere la clausola a prima richiesta e che la società controllante dell'utente del trasporto debba essere in possesso di requisiti quali la quotazione in borsa, in ragione del regime di controlli cui sono sottoposte le società quotate, e un predeterminato livello di *rating* rilasciato da una delle maggiori agenzie del settore.
- 2.14 In relazione alla possibilità di esibire un *rating* in alternativa alla prestazione di una delle forme di garanzia precedentemente trattate, da un lato, gli utenti del trasporto ritengono debba essere ampliato il novero delle agenzie di *rating* a cui ricorrere, includendo tutte le agenzie riconosciute come *Credit Rating Agencies* (CRAs) ai sensi del Regolamento EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, n. 1060/2009 (di seguito: Regolamento EC 1060/2009) e iscritte nel registro dei CRAs pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (di seguito: ESMA), dall'altro le imprese distributrici ritengono ci si debba limitare a primarie agenzie riconosciute a livello internazionale. Inoltre, un'impresa distributrice ritiene che la sola attestazione di un *rating* non sia un requisito ammissibile in sostituzione delle altre forme di garanzia.

3. Fatturazione del servizio

3.1 Premessa

- 3.1 Gli interventi proposti nel seguito non si limitano a una mera definizione degli standard adottati per lo scambio delle informazioni e dei dati funzionali alla fatturazione del servizio di trasporto, ma si propongono altresì di definire i criteri attraverso cui dovrà essere effettuata la fatturazione verso gli utenti del trasporto, anche in relazione alle principali esigenze manifestate nell'ambito delle attività del GDL.
- 3.2 In generale l'Autorità intende pervenire a una contabilizzazione e a una regolazione certa dell'energia elettrica e dei servizi attribuiti mensilmente a ciascun utente del trasporto, *in primis* attraverso la semplificazione delle attività di verifica e riconciliazione di ogni evento connesso a ciascun ciclo di disponibilità dei dati di misura, fatturazione, disponibilità dei dati di rettifica e fatturazione delle rettifiche con quelli successivi o precedenti. Gli orientamenti illustrati seguono quindi coerentemente le previsioni introdotte con la deliberazione 65/2012/R/eel, prima della quale erano assenti obblighi in relazione agli standard di messa a disposizione dei flussi periodici dei dati di misura e delle rettifiche attinenti a tali dati, e le

proposte formulate nel DCO180/2014/R/eel, in cui l'Autorità ha definito una fase di verifica dei dati di rettifica inviati dalle imprese distributrici a Terna nell'ambito della determinazione delle partite di conguaglio di *settlement*.

- 3.3 Nel prosieguo si intendono pertanto delineare i criteri generali per determinare:
- a) le modalità di fatturazione, attraverso distinti documenti, del servizio di trasporto e delle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati agli utenti;
 - b) i tempi e le scadenze di pagamento delle fatture;
 - c) il contenuto dei documenti di fatturazione;
 - d) le modalità di trasmissione dei documenti di fatturazione.

3.2 Modalità di fatturazione

- 3.4 Al fine di semplificare la verifica degli importi fisici ed economici fatturati, il documento di fatturazione deve fare riferimento a unico documento contabile onnicomprensivo (un solo corpo fattura) di tutte le voci relative a una precisa prestazione o servizio. Il tipo di fattura dovrà essere facilmente identificabile dall'intestazione del documento attraverso cui è trasmessa (secondo quanto proposto successivamente al paragrafo 3.4 con riferimento al contenuto standard dei documenti di fatturazione) e pertanto ciascun documento dovrà essere univocamente identificato.

- 3.5 L'Autorità intende dunque prevedere fatture separate per ciascuna delle seguenti tipologie di fatturazione:

- a) fatturazione di ciclo per indicare la fatturazione delle partite economiche attinenti il servizio di trasporto;
- b) rettifiche di fatturazione per indicare la fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto;
- c) fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi dal servizio di trasporto per indicare la fatturazione di corrispettivi, indennizzi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fatturazione di ciclo.

Quindi una fatturazione di ciclo di consumi e una di rettifiche con medesima scadenza di pagamento verranno rese disponibili con documenti distinti.

Fatturazione di ciclo

- 3.6 La fatturazione di ciclo è relativa a tutte le voci attinenti alla trasmissione, alla distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché agli oneri generali di sistema in quanto maggiorazioni del servizio di trasporto (dettagliate e specificate secondo quanto stabilito nell'ambito del paragrafo 3.4 con riferimento al contenuto standard dei documenti di fatturazione). Si intende prevedere che i documenti attinenti la fatturazione di ciclo:

- includano anche la compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati (di seguito: *bonus* elettrico) nonché i corrispettivi per prelievi di energia reattiva;
- non includano i corrispettivi relativi all'applicazione della componente *Cmor*.

- 3.7 In generale si intende confermare le previsioni introdotte con la deliberazione 612/2013/R/eel in relazione all'obbligo di emissione delle fatture successivamente alla disponibilità dei dati di misura validati. Ciò necessariamente comporterà, stante le attuali disposizioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura, che la fatturazione di ciclo

del mese M dovrà essere emessa nel corso del mese M+1 successivamente alla messa a disposizione di tali dati.

- 3.8 I POD fatturati dovranno essere quelli inclusi nel “portafoglio” clienti dell’utente, reso disponibile con le anagrafiche ex-TIS nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII). In particolare l’imponibile della fatturazione di ciclo del mese M dovrà fare riferimento alla somma degli importi attinenti a ciascun POD presente nell’anagrafica dei punti di prelievo resa disponibile con riferimento al medesimo mese. A tal fine si intende prevedere che i documenti di fatturazione riportino sempre un dettaglio per i singoli POD fatturati.

Rettifiche di fatturazione

- 3.9 Le rettifiche di fatturazione sono emesse al fine conguagliare gli importi fatturati su dati di ciclo errati o stimati per i quali risulti successivamente disponibile una lettura effettiva validata.
- 3.10 Il documento relativo a una rettifica di fatturazione dovrà, pertanto, consentire all’utente di riconciliare le partite fatturate (fisiche ed economiche) con i dati di rettifica ricevuti ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, nonché con gli importi precedentemente fatturati nell’ambito della fatturazione di ciclo. A tal fine si intende stabilire, quale criterio generale per la predisposizione delle rettifiche di fatturazione, che:
- a) i dati di misura rettificati sottostanti gli importi fatturati siano corrispondenti ai dati riportati nel flusso delle rettifiche di dati di misura resi disponibili all’utente ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, e, conseguentemente
 - b) ciascun documento sia relativo a un unico periodo di competenza.
- 3.11 Dalle risposte al GDL è emerso che per la fatturazione delle rettifiche sono a oggi adottate modalità eterogenee anche con riferimento alle modalità di trattamento (storno e rifatturazione, fatturazione della differenza). In merito si intende prevedere che l’importo della fattura sia relativo alla differenza equivalente al maggiore debito o credito rispetto alla fattura emessa con dati errati e/o stimati⁴ nell’ambito della fatturazione di ciclo. L’imponibile della fattura corrisponderà quindi alla differenza tra tali importi; nel caso di accredito, all’utente verrà corrisposto l’importo dovuto in assenza di altre fatture insolute.
- 3.12 Ai fini di una gestione semplificata delle modalità di pagamento e solo in caso di importi contenuti, si intende prevedere che l’impresa distributrice possa procedere all’addebito/accredito dell’importo attinente una rettifica di fatturazione (di seguito: compensazione) nell’ambito della prima fatturazione di ciclo utile, evitando di emettere un’apposita fattura di rettifica. Si intende comunque prevedere, secondo quanto descritto successivamente con riferimento al contenuto dei documenti di fatturazione, che le informazioni inerenti le rettifiche (ovvero gli importi fisici ed economici sottostanti l’importo complessivo da rettificare) siano comunque rese disponibili secondo le medesime modalità e formati previsti per una rettifica di fatturazione ordinaria.

Fatturazione di servizi relativi a prestazioni e corrispettivi diversi dal servizio di trasporto

- 3.13 La fatturazione di corrispettivi diversi da quelli attinenti il trasporto deve anch’essa avvenire attraverso specifici documenti. Tale principio dovrebbe essere esteso anche alla fatturazione delle prestazioni di qualità commerciale.

⁴ Nell’ipotesi che la fatturazione di ciclo di riferimento sia stata regolarmente emessa.

- 3.14 Ciascun documento di fatturazione di corrispettivi diversi dal servizio di trasporto deve essere relativo a una tipologia precisa di corrispettivo, indennizzo o prestazione e fare riferimento a unico periodo di competenza.

- Q1. Ritenete correttamente identificato l'oggetto della fatturazione di ciclo?*
- Q2. Ritenete corretto che il bonus elettrico sia fatturato nell'ambito della fatturazione di ciclo relativa alle partite attinenti il trasporto?*
- Q3. Quali ulteriori previsioni potrebbero essere adottate al fine di semplificare la riconciliazione fra le rettifiche di fatturazione e la corrispondente fatturazione di ciclo?*
- Q4. Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere considerati per facilitare il trattamento delle rettifiche?*
- Q5. Quale potrebbe essere l'importo minimo che consente la compensazione degli importi ai sensi del precedente punto 3.12?*
- Q6. Ritenete correttamente identificate le modalità di fatturazione dei corrispettivi diversi da quelli attinenti al trasporto (distinti documenti per i diversi corrispettivi/prestazioni/indennizzi)?*

3.3 Periodicità di fatturazione e scadenza dei pagamenti

- 3.15 Le proposte che seguono sono formulate sulla base del principio stabilito nella deliberazione 612/2013/R/eel di compatibilità tra fatturazione e tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e con l'intento di fissare le scadenze per i pagamenti in modo tale da minimizzare le garanzie richieste per le rispettive coperture. Sebbene l'impostazione sia stata ampiamente condivisa nell'ambito del GDL, è stata anche manifestata l'esigenza di prevedere ulteriori misure che possano consentire di ridurre il disallineamento temporale tra la fatturazione attiva e passiva dell'utente, nell'ottica di migliorare i flussi di pagamento e incasso degli utenti del trasporto.
- 3.16 Le tempistiche di emissione e pagamento dei documenti di fatturazione devono essere quindi fissate, sia con riferimento alla fatturazione di ciclo, sia con riferimento alle rettifiche di fatturazione, in base alla disponibilità dei dati di misura validati. Diversa è, invece, l'impostazione che dovrà essere adottata per la fatturazione di corrispettivi diversi dal servizio di trasporto, non essendo quest'ultimi strettamente connessi ai consumi dei punti di prelievo.

Periodicità e scadenze della fatturazione di ciclo

- 3.17 La trasmissione del documento di fatturazione, concordata con l'utente, potrà essere effettuata con più "lotti" di fatturazione nel corso del mese M+1. In considerazione del fatto che, secondo la normativa attuale, il termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati è fissato al 20 del mese, si intende stabilire che il termine ultimo per la trasmissione della fatturazione di ciclo sia l'ultimo giorno del medesimo mese M+1.
- 3.18 Con riferimento alle scadenze di pagamento, è orientamento dell'Autorità prevedere che la data di pagamento debba essere fissata a (almeno) 20 giorni dall'ultima fattura trasmessa e,

di norma, a non meno di 20 giorni dal 20 del mese M+1, termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati.

- 3.19 È orientamento dell’Autorità consentire alle imprese distributrici di organizzare la fatturazione prevedendo di anticipare i pagamenti antecedentemente all’ultimo termine sopra descritto solo qualora la messa a disposizione dei dati di misura validati e la trasmissione delle fatture vengano effettuate con modalità tali da consentire agli utenti la corretta pianificazione della fatturazione verso i clienti finali, in modo che essi possano minimizzare il disallineamento temporale tra la data di pagamento della fattura del trasporto e la data di incasso da parte dei clienti finali. A tal fine, le partite fisiche attinenti ai consumi che concorrono alla determinazione dell’imponibile sottostante la fatturazione di ciclo dovranno essere il più possibile certe, nel senso che non dovranno essere presenti elementi di aleatorietà che possano ostacolare o non consentire di gestire correttamente i flussi di cassa degli utenti. Il ricorso alla fatturazione anticipata potrà dunque avvenire solo nel caso in cui l’impresa distributrice sia in grado di garantire stabilmente la messa a disposizione a ciascun utente di una elevata percentuale di dati di misura validati in prossimità dell’inizio del mese M+1. In questo modo l’utente sarà in grado di organizzare in modo efficiente la fatturazione nei confronti dei clienti finali, risolvendo le problematiche legate alla disponibilità dei dati di misura di un determinato POD in tempi diversi per ciascun mese.
- 3.20 La fatturazione anticipata potrà essere adottata solo nel caso in cui l’impresa distributrice sia in grado di rendere disponibili, in ciascun mese e per ciascun utente, almeno un’elevata percentuale (il 98%) di dati validati ad una data predefinita (il 10 del mese M+1) ed antecedentemente al termine ultimo previsto per la trasmissione delle fatture. La data di emissione del documento di fatturazione nel mese M dovrà essere concordata con l’utente, ma dovrà comunque essere tale da rispettare quanto sopra. Analogamente a quanto previsto al punto 3.18, la scadenza dei pagamenti dovrà essere unica fissata a 20 giorni dalla data di trasmissione dell’ultima fattura.
- 3.21 Nei casi in cui l’impresa distributrice adotti la fatturazione anticipata, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni sottostanti la medesima, qualora la percentuale di dati validati resi disponibili antecedentemente al 10 del mese M+1 (con riferimento al mese M) sia inferiore alla suddetta soglia del 98%, è orientamento dell’Autorità prevedere l’applicazione di un indennizzo automatico a favore dell’utente del trasporto, il cui ammontare è riportato nella tabella che segue. Tale indennizzo si intende applicato a un numero di POD pari al prodotto tra:
- la differenza tra la percentuale 98% e la percentuale di dati validati effettivamente prodotta entro la data anticipata;
 - il numero di POD complessivi associati all’utente.

Tabella 1:

Indennizzo per ciascun punto di prelievo
2 €

- 3.22 Alternativamente a quanto sopra proposto, è orientamento dell’Autorità prevedere che la fatturazione anticipata possa essere adottata anche nel caso in cui l’impresa distributrice individui e renda noto agli utenti del trasporto, in modo non discriminatorio, il dettaglio dei POD per i quali si impegna a garantire sempre il rispetto delle modalità e delle tempistiche previste per la fatturazione anticipata (dati validati resi disponibili antecedentemente al 10 del mese M+1, con riferimento al mese M), purché il numero di POD individuati per utente

sia non inferiore all'80% del numero totale dei POD nella titolarità del medesimo utente. Anche in questo caso è orientamento dell'Autorità prevedere l'applicazione dell'indennizzo automatico descritto al punto precedente, adeguando il valore stabilito della percentuale ai fini del calcolo.

Periodicità e scadenze delle rettifiche di fatturazione

- 3.23 Ai sensi del TIME l'impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il mese precedente a correzione di dati precedentemente comunicati.
- 3.24 Considerato che la messa a disposizione di tali dati avviene ad "evento", si intende prevedere che l'emissione di documenti di rettifiche di fatturazione relativi a un determinato mese possa essere effettuata successivamente al 20 del mese in cui i dati sono rettificati e che la trasmissione del documento di fatturazione, concordata con l'utente, dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese M+1. La scadenza dei pagamenti dovrà essere unica e fissata, analogamente a quanto previsto per la fatturazione di ciclo, a 20 giorni dalla data di trasmissione delle fatture.

Periodicità e scadenza della fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi dal servizio di trasporto

- 3.25 E' orientamento dell'Autorità che prevedere l'impresa distributrice sia tenuta a fatturare i corrispettivi diversi da quelli di trasporto:
- a) entro il 10 del mese successivo al mese in cui è stata erogata una precisa prestazione;
 - b) entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è stata erogata una precisa prestazione, in caso il suddetto termine non possa essere rispettato.
- 3.26 La scadenza dei pagamenti dovrà essere unica e fissata, analogamente a quanto previsto per la fatturazione di ciclo, a 20 giorni dalla data di emissione delle fatture.

- Q7. Condividete i criteri individuati per l'adozione della fatturazione anticipata? In particolare, nelle due ipotesi formulate per accedere alla fatturazione anticipata, si ritengono correttamente individuate la percentuali di dati validati da garantire?*
- Q8. Ritenete correttamente individuato il valore dell'indennizzo automatico da corrispondere agli utenti di cui alla tabella 1?*
- Q9. Condividete i criteri individuati per la periodicità e la scadenza dei documenti attinenti alle rettifiche di fatturazione e alla fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi dal servizio di trasporto?*

3.4 Criteri generali per la definizione del contenuto standard del documento di fatturazione

- 3.27 Nel seguito sono riportate le proposte in relazione alla struttura e all'elenco delle voci che compongono il documento di fatturazione. Nella descrizione si ipotizza che ciascun documento sia composto di tre aree funzionali, che dovranno essere previste per tutte le "tipologie di fatturazione":

1. intestazione: contiene il numero identificativo del documento di fatturazione, le informazioni relative al mittente e al destinatario, il codice identificativo del tipo di fattura, la data di emissione, il periodo di competenza, la data di scadenza del pagamento, il numero di POD fatturati, l'importo complessivo della fattura e tutte le ulteriori indicazioni previste per la fatturazione dalla normativa primaria;
 2. riepilogo degli importi del contratto: si compone di una o più sezioni contenenti il riepilogo dei corrispettivi o delle prestazioni fatturate;
 3. dettaglio per POD: contiene, per ciascun POD, i dati tecnici, i dati commerciali, i corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura, gli oneri generali e le ulteriori componenti, eventuali compensazioni e indennizzi e l'importo totale.
- 3.28 Le aree funzionali di cui al punto 3.27 sono dettagliate secondo quanto di seguito indicato. Tutte le voci incluse nel documento di fatturazione si intendono obbligatorie dove non diversamente specificato. Il contenuto del documento di fatturazione, così come identificato nel seguito, fa riferimento alla fatturazione di ciclo (mensile). Il medesimo contenuto, con le specifiche variazioni e/o integrazioni, deve essere anche applicato alle rettifiche di fatturazione e alla fatturazione di corrispettivi diversi con le opportune modifiche e integrazioni indicate. Per semplicità, dunque, con riferimento ai documenti relativi a rettifiche di fatturazione e alla fatturazione di prestazioni e corrispettivi diversi dal servizio di trasporto sono descritti solo gli elementi che sono stati aggiunti o rimossi rispetto al contenuto del documento di fatturazione di ciclo.

Q10. Ritenete correttamente identificata la struttura del documento di fatturazione?

Fatturazione di ciclo

- 3.29 L'intestazione contiene:
- a) il numero della fattura: numero di identificazione del documento ai fini fiscali;
 - b) la ragione sociale e la Partita IVA dell'impresa di distribuzione;
 - c) la ragione sociale e la Partita IVA dell'utente del trasporto;
 - d) il codice univoco del tipo di fattura;
 - e) la data di emissione della fattura;
 - f) l'indicazione del periodo di competenza cui si riferiscono le voci fatturate;
 - g) la data di scadenza del pagamento dell'importo complessivo presente in fattura;
 - h) il numero di POD fatturati;
 - i) l'importo complessivo della fattura, espresso in euro.
- 3.30 Il riepilogo degli importi si compone di tre sezioni obbligatorie e di una opzionale ed è così strutturato:
- a) Sezione 1: riporta il riepilogo dell'importo delle tariffe di distribuzione, trasmissione e misura dell'energia elettrica, con separata evidenza del *bonus* elettrico, specificati per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT e distinti per quota potenza, quota energia, quota cliente/anno;

- b) Sezione 2: riporta il riepilogo degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie, specificati per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT e distinti per quota potenza, quota energia, quota cliente/anno;
- c) Sezione 3: riporta il riepilogo dei totali, specificati per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT e distinti per quota potenza, quota energia, quota cliente/anno, ivi incluso l'importo IVA, oltre che l'eventuale importo secondo quanto previsto al successivo punto 3.31; tale sezione riporta anche eventuali aree destinate a note che possono contribuire a spiegare l'importo complessivo fatturato;
- d) Sezione 4 (prevista in caso di compensazioni ai sensi del punto 3.12): riporta il riepilogo degli importi derivanti da compensazioni dovute a rettifiche dei dati che essendo di importo contenuto vengono portate a deduzione degli importi di cui alla Sezione 3 e concorrono a formare l'importo complessivo della fattura indicato nell'intestazione.

3.31 L'Autorità intende prevedere che nella sezione 3 siano specificatamente evidenziati i corrispettivi dovuti in caso di ritardo o di mancato pagamento da parte dell'utente del trasporto. In tal caso, si intende prevedere che l'impresa distributrice applichi un tasso di interesse di mora sulle somme dovute, definendo il livello base di tale tasso pari, per ogni giorno effettivo di ritardo, al tasso BCE maggiorato di otto punti percentuali, eventualmente ridotto al limite massimo consentito dalla legge n. 108/96 (legge antiusura).

3.32 Il dettaglio per POD prevede che per ciascun POD, con evidenza dei corrispettivi unitari e degli scaglioni di consumo, siano presenti i dati tecnici, i dati commerciali, le tariffe per il servizio di distribuzione, trasmissione e misura, (incluso il *bonus* elettrico), gli oneri generali e le compensazioni secondo il dettaglio di seguito indicato.

- A. codice identificativo del punto di prelievo (POD);
- B. dati tecnici:
 - o tensione [livello];
 - o potenza impegnata [kW];
 - o potenza disponibile [kW];
 - o energia attiva [kWh];
 - o energia reattiva [kVarh];
- C. dati commerciali:
 - o tipologia contrattuale [tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT];
 - o codice tariffa di distribuzione;
 - o IVA [percentuale applicata];
- D. importo complessivo e unitario per ciascuno dei corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e del *bonus* elettrico:
 - o quota fissa [importo in euro];
 - o quota potenza [importo in euro; corrispettivo unitario];
 - o quota energia attiva [importo in euro; corrispettivo unitario];
 - o quota energia reattiva [importo in euro; corrispettivo unitario];
- E. importo complessivo e unitario per ciascuno degli oneri generali e delle ulteriori componenti:

- quota fissa [importo in euro];
 - quota potenza [importo in euro; corrispettivo unitario];
 - quota energia attiva [importo in euro; corrispettivo unitario];
- F. compensazioni:
- codice del documento di rettifica;
 - importo in euro;
 - periodo di competenza della rettifica;
- G. totale:
- importo in euro;
 - IVA [importo in euro].

Q11. Con riferimento alle sezioni 1 e 2 dell'area funzionale relativa al riepilogo degli importi, ritenete che in ciascuna sezione debba essere data evidenza delle informazioni ivi contenute con riferimento alla singola voce fatturata (ad es. nel caso della sezione 1, trasporto, distribuzione, misura, bonus elettrico) o solamente al totale delle voci indicate?

Q12. Condividete il livello di interessi moratori proposto da applicare in caso di ritardo o di mancato pagamento? Ritenete necessario prevedere, al fine di incentivare la puntualità dei pagamenti, che il livello del tasso debba essere aumentato all'accrescersi del ritardo nei pagamenti da parte dell'utente del trasporto?

Rettifiche di fatturazione

3.33 In caso di una fattura di rettifica, in base a quanto riportato al punto 3.11, l'importo complessivo della fattura dovrà essere equivalente alla differenza (a credito o a debito) dell'importo risultante dai dati effettivi rettificati rispetto a quanto fatturato nell'ambito della fatturazione di ciclo. Nell'intestazione del documento, descritta al punto 3.29, è aggiunta la seguente informazione:

j) il tipo di variazione (a credito o a debito).

3.34 Nel riepilogo degli importi:

- a) le sezioni 1 e 2 devono indicare il valore complessivo delle diverse componenti (ovvero l'ammontare totale) calcolato sulla base dei dati di rettifica resi disponibili;
- b) nella sezione 3, per garantire una maggiore trasparenza, oltre al riepilogo dei totali distinti per quota potenza, quota energia e quota cliente/anno, deve essere riportato l'ammontare già fatturato nell'ambito della fatturazione di ciclo; l'importo complessivo della fattura corrisponde pertanto alla differenza di tali importi.
- c) non è prevista la sezione 4.

In questo caso, il dettaglio per POD riporta le stesse voci previste per la fatturazione di ciclo. Con riferimento ai dati tecnici saranno indicati quelli risultanti dal flusso di rettifica dei dati di misura.

3.35 In caso di compensazione secondo quanto previsto al precedente punto 3.12, deve essere previsto l'invio di una fattura pro-forma (senza valore ai fini fiscali) che consenta di verificare gli importi e che consista in una sorta di anticipazione di quanto verrà fatturato in un momento successivo. In tal caso, non essendo un documento contabile, gli elementi di cui alle lettere a), d), e) e g) dell'intestazione non dovranno essere indicati, mentre dovrà essere prevista una apposita voce che consenta di identificare che il pagamento verrà imputato nella prima fatturazione di ciclo utile.

Fatturazione relativa a prestazioni e corrispettivi diversi

3.36 Sebbene la fatturazione di corrispettivi diversi da quelli attinenti al trasporto si configuri più semplificata rispetto alla fatturazione di ciclo o di rettifica, in quanto l'imponibile totale è determinato dalla somma di componenti unitarie associate a ciascun punto di prelievo, si intende prevedere che tali documenti siano strutturati, sebbene in forma semplificata, analogamente alle altre tipologie di fatturazione.

3.37 Relativamente al contenuto di tali documenti nell'intestazione del documento è aggiunta, rispetto alla fatturazione di ciclo, la seguente informazione:

j) tipologia corrispettivo/indennizzo/prestazione.

3.38 Con riferimento all'area funzionale relativa al riepilogo degli importi, le sezioni 2 e 3 non devono essere previste, mentre la sezione 1 dovrà contenere il riepilogo dei corrispettivi e degli indennizzi fatturati con l'indicazione del codice corrispettivo/indennizzo, l'indicazione dell'atto normativo o regolatorio di riferimento, l'importo in euro relativo a ciascun corrispettivo/indennizzo e l'importo totale in euro.

3.39 Con riferimento all'area funzionale relativa al dettaglio per POD, in sostituzione dei campi C, D, E, F e G descritti nell'ambito della fatturazione del servizio, dovranno essere previsti esclusivamente i seguenti campi:

C. corrispettivi e indennizzi:

- o codice corrispettivo/indennizzo;
- o importo in euro;
- o IVA [importo in euro].

<i>Q13. Si ritiene correttamente individuato il contenuto del documento?</i>

3.5 Standard di comunicazione dei documenti di fatturazione

3.40 E' orientamento dell'Autorità prevedere solo l'invio telematico dei documenti di fatturazione.

3.41 Da un punto di vista tecnologico la definizione degli elementi che caratterizzano lo scambio elettronico di documenti ai fini della fatturazione deve consentire di soddisfare determinate esigenze proprie dell'attività di fatturazione medesima (anche con riferimento alla mole di dati scambiati). Ai fini del presente documento si intende proporre un modello finalizzato allo scambio elettronico di documenti strutturati per facilitare le attività di verifica e le altre attività connesse alla fatturazione.

3.42 La standardizzazione delle modalità di messa a disposizione di tali documenti deve pertanto consentire almeno:

- a) un accesso rapido ai documenti;
 - b) di garantire l'integrità e la non modificabilità del loro contenuto;
 - c) di integrare e riconciliare agevolmente quanto fatturato con altri dati, fra questi i dati di misura;
 - d) di definire con certezza il momento temporale in cui il documento è trasmesso.
- 3.43 I canali di trasmissione che si intendono proporre ai fini dell'invio del documento di fatturazione devono essere fissati e resi obbligatori in modo tale da consentire almeno di garantire l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati. L'orientamento dell'Autorità è formulato coerentemente con la normativa vigente in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per l'effettuazione delle prestazioni di qualità commerciale che prevede l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica con più di 100.000 punti di prelievo di dotarsi di "strumenti evoluti", previsione peraltro già mutuata nell'ambito della standardizzazione dei flussi di misura. Si intendono pertanto proporre le seguenti modalità di trasmissione:
- a) Posta Elettronica Certificata (di seguito: PEC);
 - a) modalità evolute quali "Application-to-Application" (di seguito: AtoA) e/o applicazioni web;
 - b) sistema EDI.
- 3.44 La PEC, l'interfaccia web e l'AtoA sono modalità di invio ben note e diffuse nel settore anche in esito all'applicazione della richiamata normativa. L'Autorità intende, anche sulla base delle osservazioni pervenute nell'ambito del GDL, proporre una modalità ulteriore nota come EDI. L'EDI è un sistema di trasmissione dati caratterizzato dallo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi informativi. È un sistema diffuso nell'ambito del ciclo ordine-pagamento, utilizzato anche nel settore elettrico da differenti operatori per la fatturazione dei grandi utenti⁵. Attualmente (anche al di fuori del settore elettrico) lo scambio di documenti tramite EDI avviene attraverso standard non condivisi (formati proprietari) che però poco si adattano alla diffusione su ampia scala di tale modalità di scambio.
- 3.45 Si intende prevedere di differenziare l'obbligo relativo all'utilizzo di modalità di comunicazione in coerenza con il citato obbligo di disporre di strumenti evoluti già presente nella regolazione dell'Autorità⁶. È quindi orientamento dell'Autorità prevedere che le imprese distributrici con più di 100.000 punti di prelievo connessi alla reti utilizzino sistemi di interfaccia web, l'AtoA o la trasmissione tramite l'EDI, mentre le imprese con meno di 100.000 utilizzino la PEC. È fatta salva la possibilità che l'impresa distributtrice e l'utente del trasporto si accordino per modalità di invio *ad hoc* purché le modalità alternative di invio siano rese disponibili indiscriminatamente a tutti gli utenti.
- 3.46 Per ciò che riguarda il formato, alla luce delle risposte pervenute in esito al GDL e della prassi già in uso, nonché dell'esperienza maturata nel settore, si intende fare riferimento allo schema XML. Alternative, quali ad esempio l'XLS, risulterebbero non particolarmente adatte allo scopo in caso di grandi operatori, in quanto impongono limitazioni sul numero di righe contenute, mentre il CSV (*comma-separated values*), non essendo standardizzato,

⁵ Secondo la normativa europea sulla semplificazione delle modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto, l'EDI è inoltre identificato come un modo riconosciuto, lecito e idoneo per la trasmissione elettronica delle fatture.

⁶ Ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10.

risulterebbe meno affidabile con riferimento alla correttezza formale del *file* sia dal punto di vista del mittente che del destinatario e, anche in previsione di garantire la citata riconciliazione fra le attività, meno idoneo rispetto all'XML, in termini di *interoperabilità*. L'XML, inoltre, per la sua natura non proprietaria, risulta anche particolarmente adatto per garantire la diffusione di un sistema quale l'EDI.

- 3.47 Sulla base dei criteri generali adottati per stabilire le modalità di fatturazione in relazione a ciascuna tipologia di fattura, a ciascun *file* corrisponde una scadenza di pagamento e un tipo di fattura così come identificabili dall'intestazione del *file*. Si intende inoltre prevedere che il criterio di codifica di ciascun *file* (nomenclatura) consenta di agevolare l'identificazione di ciascun documento. L'orientamento dell'Autorità è quello pertanto di prevedere una codifica della nomenclatura che consenta di individuare:
- l'impresa distributrice emittente, attraverso la partita IVA;
 - il tipo di fattura (ad esempio per una fattura di ciclo "FC");
 - la data di invio;
 - un qualificatore che consenta di identificare il numero progressivo del documento.

3.6 Trasmissione dei documenti di fatturazione

- 3.48 I canali di scambio individuati consentono di stabilire con precisione gli elementi di qualificazione dell'interscambio del documento di fatturazione, ovvero:
- il momento della trasmissione da parte dell'impresa distributrice;
 - il momento della ricezione da parte dell'utente del trasporto;
- 3.49 Ai nostri fini si intende prevedere che il momento dell'emissione della fattura corrisponda alla data di trasmissione al destinatario⁷.

Q14. Ritenete che attraverso la standardizzazione dei formati e dei tracciati dei file utilizzati nella trasmissione tramite l'EDI, il suo utilizzo possa essere esteso anche ai distributori di piccole dimensioni?

Q15. Ritenete che si dovrebbe differenziare l'obbligo anche con riferimento alla dimensione dell'utente del trasporto?

Q16. Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere considerati per semplificare l'accesso e l'identificazione dei documenti?

4. Aspetti connessi al versamento degli oneri e delle ulteriori componenti nell'ambito della fatturazione del servizio

- 4.1 Nell'ambito delle osservazioni pervenute in seguito all'incontro del GDL, alcuni soggetti utenti del trasporto hanno proposto all'Autorità di consentire che la regolazione dei versamenti degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti alla Cassa e al GSE avvenga direttamente da parte degli utenti medesimi, senza l'intermediazione dell'impresa distributrice.

⁷ Nel caso il canale scelto sia il portale la data di trasmissione è la data di messa a disposizione del documento, certificata dall'invio di una PEC.

- 4.2 Tale proposta, che non risulta tuttavia percorribile per i motivi di seguito riportati, è stata argomentata sulla base del fatto che essa avrebbe il vantaggio di limitare il disallineamento temporale attualmente presente tra il momento della corresponsione delle partite economiche in questione (alle imprese distributrici nell'ambito della fattura del servizio di trasporto) e il momento del corrispondente incasso dai clienti finali. Inoltre, una tale proposta permetterebbe, in linea di principio, di rivedere il livello delle garanzie che l'impresa distributtrice richiede per l'erogazione del servizio di trasporto, escludendo in tal modo le partite regolate direttamente con la Cassa e il GSE.
- 4.3 In relazione all'impossibilità di procedere in tal senso, al di là dell'inquadramento normativo attuale del decreto legislativo 79/99, che configura gli oneri di sistema come un elemento costitutivo del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete (maggiorazione vincolata) che grava sull'utente del trasporto come controprestazione dovuta a fronte dei servizi di rete ricevuti dai gestori, si rileva come detta proposta creerebbe criticità dal punto di vista dell'onerosità gestionale e di sicurezza per il sistema.
- 4.4 Dal punto di vista dell'onerosità gestionale, infatti, ipotizzare tale ruolo da parte degli utenti del trasporto comporterebbe che sia la Cassa che il GSE instaurino un rapporto periodico con ciascuno di essi. Inoltre, dal punto di vista della verifica degli importi versati, andrebbero definite le modalità per la loro quantificazione sulla base dei dati di misura (e delle loro rettifiche) utilizzati dall'impresa distributtrice per la fatturazione del trasporto e del numero dei POD mensilmente associato a ciascun utente. L'obbligo di versamento in capo all'utente del trasporto varierebbe, infatti, al variare del portafoglio clienti dal medesimo serviti, e la verifica circa l'adempimento dell'obbligo dovrebbe prevedere di stabilire le responsabilità degli utenti del trasporto in relazione alle anagrafiche mensili agli stessi collegate. Tale attività di verifica risulterebbe quindi complicata e onerosa.
- 4.5 In fatto di sicurezza del sistema, inoltre, nella proposta di alcuni utenti richiamata al punto 4.1, la Cassa e il GSE dovrebbero comunque richiedere la prestazione di apposite garanzie al fine di minimizzare il rischio connesso al mancato adempimento dell'utente, il quale (essendo normalmente una società di vendita) presenterebbe un profilo di rischio, per la Cassa e il GSE, superiore rispetto alle imprese distributtrici (le quali dispongono pur sempre di *asset* aggredibili in caso di inadempimento, mentre rispetto ai venditori gli strumenti di tutela di cui il sistema dispone sono comunque limitati). Pertanto, il beneficio dell'utente conseguente alla revisione del livello delle garanzie da parte dell'impresa distributtrice sarebbe di fatto vanificato dalle nuove garanzie che dovrebbe prestare alla Cassa e al GSE.
- 4.6 L'orientamento dell'Autorità mantiene di fatto in capo all'utente il disallineamento tra il momento del pagamento all'impresa distributtrice e il momento del corrispondente incasso dai clienti finali. Relativamente invece alla situazione finanziaria delle imprese distributtrici, occorre rivalutare le attuali modalità di versamento degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti rispetto agli orientamenti dell'Autorità in tema di pagamento della fattura di trasporto da parte dell'utente illustrati nel capitolo 3.
- 4.7 Attualmente sono previste modalità di versamento differenziate tra le imprese distributtrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale e le altre imprese distributtrici. In particolare, è previsto che le imprese distributtrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale versino alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti, ad eccezione del gettito della componente A3 (che rispetto al gettito complessivo delle voci in questione costituisce oltre l'85%), relativo al servizio erogato nel medesimo bimestre, mentre il versamento del gettito relativo alla componente A3 avviene direttamente nei confronti del GSE, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, con riferimento al servizio erogato nel secondo mese precedente.

- 4.8 Le imprese distributrici diverse da quelle di cui al punto 4.7 regolano con la Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito di tutti gli oneri di sistema, inclusa la componente A3, e delle ulteriori componenti relativo al servizio erogato nel medesimo bimestre.
- 4.9 Pertanto, si osserva che per quanto attiene ai versamenti effettuati nei confronti della Cassa e del GSE, le imprese distributrici detengono a oggi un beneficio di cassa connesso alle tempistiche previste per tali versamenti, inteso come disponibilità liquida derivante dall'intervallo tra la data di pagamento da parte degli utenti e quella di versamento degli oneri e delle ulteriori componenti. Alla luce di quanto indicato nel capitolo 3 in tema di tempistiche per l'emissione delle fatture e di scadenza dei pagamenti, tale beneficio è tanto maggiore quanto più l'impresa distributtrice è in grado di garantire una fatturazione anticipata rispetto alla fine del mese.
- 4.10 Ancora in relazione al versamento alla Cassa e al GSE, si osserva altresì come oggi le imprese distributrici trattengono, a titolo di copertura del rischio connesso all'effettivo incasso, il gettito corrispondente allo 0,5% di quanto fatturato. In merito a tale importo trattenuto l'Autorità intende prevedere che annualmente le imprese distributrici comunichino l'effettivo importo incassato in applicazione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti, in modo da valutare una revisione dell'importo trattenuto al fine di renderlo adeguato per il futuro rispetto alle reali esigenze connesse alla copertura del rischio relativo all'effettivo incasso.
- 4.11 In particolare in sede di prima applicazione si intende prevedere che, con riferimento ai versamenti relativi all'anno 2013, a valle del provvedimento connesso al presente documento per la consultazione, le imprese distributrici provvedano a comunicare l'effettivo importo incassato al fine di procedere a un adeguamento per l'anno 2015.
- 4.12 In un mercato efficiente, in assenza di limiti superiori esogeni al prezzo applicabile al cliente finale, è sempre possibile per il venditore (attraverso la determinazione di un prezzo adeguato) ottenere il medesimo effetto prodotto dal riconoscimento da parte del sistema della possibilità di trattenere una quota del fatturato, in analogia a quanto consentito per i distributori⁸. Tuttavia, è intenzione dell'Autorità valutare l'opportunità di introdurre meccanismi volti a ridurre l'incidenza del rischio in capo ai venditori derivanti dal mancato pagamento dei clienti finali anche con riferimento agli oneri generali e alle ulteriori componenti. Vale sin d'ora anticipare che qualsiasi meccanismo del genere non potrà comunque prevedere un riconoscimento dei corrispettivi (oneri generali ecc...) non riscossi, potendo solo riferirsi a valorizzazioni standard di quanto potenzialmente non incassabile secondo criteri di efficienza.

Q17. Condividete gli orientamenti dell'Autorità in merito alla gestione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti?

⁸ Una tale previsione è invece necessaria per i distributori che hanno un limite superiore (la tariffa) ai corrispettivi applicabili.

5. Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto

5.1 Premessa

- 5.1 La prestazione di garanzie in relazione al contratto di trasporto costituisce condizione necessaria per poter accedere al servizio. Infatti la prestazione di opportune forme di garanzia da parte degli utenti del trasporto è connessa alla necessità di contenere i rischi per il sistema legati al possibile inadempimento degli utenti medesimi. Rispetto a tale rischio deve tuttavia essere opportunamente tenuto in considerazione il ruolo dell'impresa distributrice in relazione all'efficiente gestione del rapporto contrattuale, ivi incluse le azioni atte a monitorare l'effettiva adeguatezza delle garanzie prestate ai fini del loro immediato reintegro e della loro tempestiva escussione laddove ne ricorrano i presupposti.
- 5.2 In particolare, la regolazione degli aspetti connessi alle garanzie deve considerare i seguenti profili:
- a) le forme di garanzia ammesse;
 - b) le modalità di determinazione dell'ammontare richiesto e la gestione delle garanzie prestate;
 - c) le modalità e i tempi per la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento.
- 5.3 La definizione degli aspetti sopra riportati deve essere tale da garantire la massima possibilità di accesso al servizio da parte degli utenti, in un'ottica di promozione dell'ingresso di operatori competitivi a condizioni di sostanziale parità di trattamento, pur fatte salve le già menzionate esigenze connesse alla garanzia di stabilità del sistema. Da un lato, infatti, l'Autorità intende promuovere la partecipazione al mercato da parte degli operatori, anche tenendo conto del fatto che vi sono condizioni oggettive di differenza tra i partecipanti, sostanzialmente ricollegabili alla dimensione dei soggetti e alla loro appartenenza a gruppi societari già attivi nei settori energetici, fattori questi che implicano una diversa disponibilità di risorse e soprattutto possono essere rilevanti per le condizioni di accesso al credito. Dall'altro lato, tuttavia, occorre tenere presente il particolare contesto economico in cui ci si trova attualmente a operare, caratterizzato dall'aumento di situazioni di difficoltà da parte degli utenti del trasporto e dell'esposizione del sistema nei loro confronti. Il perseguimento di finalità concorrenziali deve dunque essere temperato rispetto alla necessaria garanzia di sicurezza per il sistema.

5.2 Forme di garanzia ammesse

- 5.4 L'Autorità intende prevedere che ogni distributore sia tenuto ad accettare le seguenti forme di garanzia, rispetto alle quali l'utente del trasporto potrà effettuare la propria scelta:
- a) fideiussione bancaria/assicurativa con clausola a prima richiesta;
 - b) deposito cauzionale.
- 5.5 La fideiussione bancaria o assicurativa, come detto, deve essere a prima richiesta e rilasciata da un primario istituto bancario o assicurativo, ciò in quanto – oltre a essere coerente con la regolazione dell'Autorità relativa a tutti gli altri servizi di rete dei settori energetici (dispacciamento elettrico, trasporto e bilanciamento del gas naturale, distribuzione del gas naturale) – costituisce (unitamente al deposito cauzionale) lo strumento più sicuro e affidabile a tutela del credito dell'impresa distributrice, che non può essere esposta all'incertezza di vedersi opporre dalla banca (o assicurazione) garante eventuali eccezioni

derivanti dal rapporto tra quest'ultima e l'utente garantito. In tale prospettiva, l'Autorità intende introdurre anche dei vincoli sui soggetti che possono rilasciare tale garanzia, quali l'iscrizione ad albi di settore e/o possesso di requisiti di solidità (es. *rating*).

- 5.6 L'Autorità intende altresì prevedere, quale forma alternativa di garanzia, l'introduzione di un deposito cauzionale, anche se a oggi risulta non particolarmente diffuso.
- 5.7 La garanzia, prestata secondo una delle forme illustrate, si estinguerà alla fine del secondo mese successivo alla cessazione del servizio, con riferimento alla totalità dei punti di prelievo, del contratto di trasporto tra l'utente e l'impresa distributrice. Tale previsione mira a garantire l'impresa distributrice rispetto al pagamento dell'utente del trasporto relativo all'ultimo mese di servizio erogato.
- 5.8 Solo qualora un utente del trasporto presenti determinate caratteristiche in termini di puntualità nei pagamenti, egli potrà avere accesso alle seguenti ulteriori forme di garanzia:
- c) *rating*;
 - d) *parent company guarantee*.
- 5.9 La necessità di prevedere condizioni stringenti per il ricorso alle garanzie di cui al punto 5.8 è connessa al fatto che il possesso di un giudizio di *rating* o il ricorso a una *parent company guarantee* non permettono di fatto all'impresa distributrice di avere a disposizione una forma di garanzia equivalente a quelle indicate al punto 5.4, per cui l'Autorità ritiene che esse debbano essere applicate solo agli utenti che dimostrino doti di merito creditizio particolarmente stringenti, di seguito illustrate. Peraltro agli utenti che fanno ricorso a queste forme di garanzia si applicherà una *fee*, in quanto mettono più a rischio il sistema, il cui importo e le cui modalità di applicazione sono descritti ai successivi punti 5.42 e seguenti, destinata a garantire il sistema in caso di definitivo inadempimento da parte di un utente. Inoltre, affinché possa essere reso possibile l'accesso a tali forme di garanzia a utenti meritevoli ma di dimensioni ridotte, l'Autorità ritiene opportuno allargare, rispetto alla prassi corrente, il novero delle società di *rating* che possono rilasciare il giudizio sull'utente.
- 5.10 Le condizioni e le modalità per poter accedere alle precedenti forme di garanzia sono indicate nel successivo paragrafo, relativo alle modalità di determinazione dell'ammontare richiesto e alla gestione delle garanzie prestate.
- 5.11 In relazione al possesso da parte dell'utente del trasporto del giudizio di *rating*, l'Autorità intende valutare che possano essere considerati validi i *rating* emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA ai sensi del Regolamento EC n. 1060/2009. Il livello di *rating* minimo che l'utente del trasporto deve detenere per ricorrere a questa forma di garanzia deve essere pari almeno al corrispondente livello di *investment grade* delle maggiori agenzie di *rating* (BBB- di Standard&Poor's Corporation e Fitch Ratings e Baa3 di Moody's Investor Services).
- 5.12 In alternativa a quanto sopra indicato, in relazione alle agenzie di *rating* cui si può far ricorso ai fini della prestazione della garanzia, l'Autorità intende valutare altresì la possibilità di limitare le agenzie ammesse a quelle riconosciute dalla Banca d'Italia quali ECAI (*External Credit Assessment Institution*), vale a dire Standard&Poor's Corporation, Fitch Ratings, Moody's Investor Services, Cerved Group e DBRS Ratings Limited. Rispetto alla prassi corrente, il novero delle agenzie ammesse verrebbe comunque ampliato. In ogni caso, l'utente del trasporto sarà tenuto a presentare una attestazione relativa al livello di *rating* detenuto, indicando la data in cui il livello di *rating* è stato assegnato e i riferimenti completi della società che l'ha emesso; sarà cura dell'impresa distributrice verificare che il livello di *rating* in possesso dell'utente corrisponda al livello minimo richiesto ai sensi del paragrafo 5.11.

- 5.13 Qualora il giudizio di *rating* di cui al punto 5.11 (o 5.12) sia detenuto dalla società controllante dell'utente del trasporto, l'utente potrà ricorrere alla garanzia nella forma di *parent company guarantee*, che esprima l'impegno della società controllante a pagare, a prima richiesta e senza eccezioni, gli importi garantiti; il valore della garanzia e la sua durata dovrebbero essere i medesimi di quelli previsti per le fideiussioni sopra descritte. Anche in questo caso l'utente del trasporto sarà tenuto a presentare una attestazione relativa al livello di *rating* detenuto dalla società controllante, indicando la data in cui il livello di *rating* è stato assegnato e i riferimenti completi della società che l'ha emesso; analogamente a quanto previsto al punto 5.12, sarà cura dell'impresa distributrice verificare che il livello di *rating* in possesso della società controllante dell'utente corrisponda al livello minimo richiesto.
- 5.14 L'utente del trasporto che si avvale delle forme di garanzia di cui al punto 5.8 provvede poi a fornire un aggiornamento almeno annuale del livello detenuto dal medesimo o dalla società controllante.
- 5.15 In relazione alle fideiussioni, al contratto di deposito cauzionale e alla *parent company guarantee* l'Autorità intende valutare la possibilità di predisporre modelli standard da adottare per il rilascio della garanzia. Con specifico riferimento alle fideiussioni, l'Autorità intende altresì valutare la possibilità che la redazione di un modello standard avvenga in collaborazione con le principali associazioni degli istituti bancari e assicurativi, al fine di promuoverne la massima diffusione. La predisposizione dei modelli avverrà tuttavia successivamente all'adozione del provvedimento connesso al presente documento per la consultazione.

Q18. Condividete le forme di garanzia identificate?

Q19. Quali ritenete debbano essere i requisiti che gli istituti bancari e assicurativi devono soddisfare ai fini del rilascio della fideiussione? Ritenete, in particolare, che debbano possedere un livello di rating minimo, direttamente o mediante una società controllante?

Q20. Condividete il requisito di durata delle garanzie di cui al punto 5.7?

Q21. Quali ritenete debbano essere le agenzie di rating a cui l'utente o la sua controllante possono ricorrere al fine di prestare la garanzia?

Q22. Condividete i livelli di rating minimi individuati? Quali ritenete debbano essere le modalità per la loro verifica da parte dell'impresa distributrice?

Q23. Condividete che l'Autorità metta a disposizione modelli standard per le fideiussioni, il deposito cauzionale e la parent company guarantee?

5.3 Determinazione dell'ammontare richiesto

- 5.16 Dal punto di vista del dimensionamento delle garanzie di cui al punto 5.4 e di cui al punto 5.8, lettera d), occorre innanzitutto considerare il livello di esposizione finanziaria tipica del dell'impresa distributrice, che è definito a partire da:
- a) gli importi fatturati sulla base delle voci di costo che concorrono alla sua determinazione;
 - b) le tempistiche di gestione del rapporto contrattuale relative alla fatturazione del servizio e alla gestione degli incassi e degli eventuali insoluti.

- 5.17 Per quanto attiene gli importi fatturati di cui alla precedente lettera a), essi includono tutti gli elementi che costituiscono normalmente la fattura del servizio, per cui comprendono, oltre alle tariffe del servizio definite dall’Autorità, anche gli oneri di sistema e le imposte.
- 5.18 In merito alle tempistiche di gestione del rapporto contrattuale di cui al punto 5.16, lettera b), in funzione di quanto illustrato al capitolo 3, i tempi di incasso dei pagamenti relativi a un determinato mese si collocano fino a un massimo di 50 giorni dalla fine del medesimo, dando luogo a una esposizione di base, connessa alla normale prestazione del servizio, pari a circa 65 giorni (definita assumendo che il servizio erogato in un determinato mese dia luogo all’interno del medesimo a una esposizione media di 15 giorni).
- 5.19 In caso di mancato pagamento da parte dell’utente del servizio nei tempi previsti, la deliberazione ARG/elt 4/08 disciplina le procedure per la risoluzione del contratto da parte dell’impresa distributrice. In particolare è previsto che in caso di inadempimento del venditore, l’impresa distributrice interessata lo diffidi per iscritto ad adempiere entro un termine, decorso il quale il contratto di trasporto si intende risolto. A seguito della risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento del venditore, l’impresa distributrice provvede, secondo le tempistiche previste per il processo di *switching*, ad attivare il servizio di maggior tutela o il servizio di salvaguardia, in ragione delle caratteristiche del cliente finale.
- 5.20 Pertanto, rispetto al livello di esposizione di base di circa 65 giorni di cui al punto 5.18, in caso di inadempienza dell’utente del trasporto essa può, a valle delle connesse attività di gestione dell’insoluto, raggiungere (e talora superare) i 4 mesi.
- 5.21 Peraltro, in relazione alle procedure da porre in atto per la gestione degli inadempimenti degli utenti, l’Autorità intende dettagliarne i contenuti e le tempistiche. A tal fine, si rimanda al successivo paragrafo 5.5, relativo alla risoluzione contrattuale, che riporta alcuni orientamenti di un possibile intervento di integrazione dell’attuale disciplina dalla deliberazione ARG/elt 4/08.
- 5.22 A fronte di quanto fino a qui illustrato, ai fini della definizione dell’importo da garantire a partire dall’esposizione di base, l’Autorità intende tenere conto di alcuni elementi aggiuntivi relativi a: i) la copertura per le imprese distributrici derivante dalle modalità di versamento alla Cassa e al GSE e il beneficio connesso alle tempistiche con cui tale versamento ha luogo (cfr. capitolo 4); ii) le problematiche segnalate dai venditori, connesse anche all’attuale contesto economico; iii) le prassi a oggi diffuse in termini di quantificazione dell’importo garantito.
- 5.23 Pertanto, si intende prevedere che le garanzie siano dimensionate considerando un periodo di due mesi di servizio erogato.

Q24. Condividete l’analisi e la quantificazione dell’esposizione finanziaria di base delle imprese distributrici?

Q25. Condividete che la garanzia sia dimensionata rispetto a due mesi di prestazione del servizio? Se no, quale periodo dovrebbe essere preso a riferimento?

5.4 Gestione delle garanzie prestate

- 5.24 L’Autorità intende prevedere puntuali modalità di gestione delle garanzie prestate, al fine di tenere conto delle caratteristiche, in termini di puntualità e solvibilità, del singolo utente del

trasporto, e della necessità di adeguamento delle garanzie in relazione alla capienza delle medesime rispetto al servizio erogato.

- 5.25 In particolare, in relazione alla puntualità e alla solvibilità del singolo utente, l'ammontare delle garanzie verrà adeguato in funzione del comportamento del medesimo. A tal fine si intende prevedere che, in caso di ritardo nei pagamenti che comporti un'azione di sollecito da parte dell'impresa distributrice per due fatture di ciclo, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, qualora alla stessa azione di sollecito non consegua la risoluzione contrattuale⁹, l'importo della garanzia richiesta sia aumentato del 20%. Qualora a seguito di tale aumento si verificano nuovamente le condizioni che l'hanno causato, l'importo della garanzia potrà essere aumentato via via del 20% sino a un limite massimo pari a quattro mesi di servizio erogato.
- 5.26 All'utente a cui si applicano i citati aumenti che per sei mesi consecutivi risulta puntuale nei pagamenti, viene ridotto il livello di garanzia prestata del 20%. Tale riduzione ha luogo, di sei mesi in sei in ipotesi di puntualità dei pagamenti, fino al ripristino di una garanzia corrispondente a due mesi di servizio erogato (sono tuttavia fatti salvi gli eventuali adeguamenti di cui al punto 5.34). In caso di puntualità nei pagamenti per ulteriori sei mesi consecutivi, l'utente, ove ne abbia i requisiti, potrà ricorrere a garanzie nella forma di *rating* o di *parent company guarantee* nelle modalità descritte ai precedenti punti da 5.11 a 5.14.
- 5.27 In alternativa a quanto prospettato, l'aumento della garanzia potrebbe essere definito dall'impresa distributrice sulla base dei giorni effettivi di ritardo nel pagamento, tenuto conto degli importi oggetto del medesimo.
- 5.28 Per quanto attiene le forme di garanzia di cui al punto 5.8 (*rating* e *parent company guarantee*), in caso di variazione del livello di *rating* detenuto dall'utente del trasporto o dalla sua controllante, tale variazione deve essere comunicata all'impresa distributrice entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi. Nel caso in cui la variazione dia luogo alla perdita dei requisiti di livello minimo sopraindicati, l'utente del trasporto dovrà costituire una garanzia nelle forme di cui al punto 5.4 (fideiussione a prima richiesta o deposito cauzionale). La prestazione della garanzia deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all'impresa distributrice del venir meno del requisito relativo al possesso del *rating* da parte dell'utente o della società controllante.
- 5.29 Inoltre, nel caso di utenti che si avvalgono delle forme garanzia di cui al punto 5.8, qualora si verifichi un ritardo nei pagamenti di una fattura di ciclo che comporti l'avvio di un'azione di sollecito da parte dell'impresa distributrice, l'utente del trasporto deve costituire una garanzia nelle forme di cui al punto 5.4, in maniera del tutto analoga a quanto descritto al precedente punto 5.28 e potrà riaccedere al *rating* quale forma di garanzia solo in ipotesi di pagamenti regolari per un periodo di dodici mesi continuativi.
- 5.30 L'impresa distributrice dovrà tenere traccia, in maniera documentabile, del verificarsi dei casi di cui ai punti 5.25, 5.26, 5.28 e 5.29.
- 5.31 Rispetto a quanto sopra delineato, gli utenti che sottoscrivono per la prima volta un contratto di trasporto con l'impresa distributrice potranno avvalersi unicamente delle forme di garanzia di cui al punto 5.4, dimensionate rispetto a un periodo di due mesi di servizio erogato, ferme restando le conseguenze sopra descritte nei casi di ritardo nei pagamenti. Per questi utenti l'accesso alle garanzie di cui al punto 5.8 potrà avvenire in un momento

⁹ In relazione al sollecito in caso di ritardo nei pagamenti e ai casi di risoluzione contrattuale, si veda il successivo punto 5.46.

successivo alla sottoscrizione del contratto di trasporto e rimane comunque condizionato al regolare pagamento per sei mesi consecutivi.

- 5.32 In sede di prima applicazione, la verifica circa la puntualità dei pagamenti e l'applicazione di quanto conseguentemente previsto, verrà svolta con riferimento ai mesi compresi tra l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità, prevista per il mese di luglio 2014, e le tempistiche per l'implementazione di cui al capitolo 7.
- 5.33 In relazione a comportamenti virtuosi da parte dell'utente del trasporto, qualora nel periodo di cui al precedente punto egli sia risultato puntuale nei pagamenti, sarà previsto che possa ricorrere a garanzie nella forma di *rating* o di *parent company guarantee* nelle modalità descritte ai precedenti punti da 5.11 a 5.14.
- 5.34 Ancora in merito all'adeguamento del livello delle garanzie, occorre poi definire le tempistiche per la verifica periodica da parte dell'impresa distributrice della capienza di quanto versato, rispetto al servizio erogato. In particolare, al fine di minimizzare il rischio per il sistema, il livello delle garanzie deve risultare adeguato rispetto al portafoglio clienti, anche tenuto conto dell'andamento nel tempo del corrispettivo medio fatturato per il servizio di trasporto (inclusi gli oneri generali, le ulteriori componenti e le imposte). D'altro canto, occorre considerare come la verifica debba avvenire con tempistiche che permettano di contenere l'onerosità gestionale in capo ai soggetti coinvolti.
- 5.35 Pertanto, si intende prevedere che l'impresa distributrice proceda con cadenza trimestrale a verificare la capienza della garanzia e a informare ciascun utente del trasporto circa l'adeguatezza o meno delle garanzie prestate, mediante comunicazione documentabile.
- 5.36 Al fine di verificare l'adeguatezza delle garanzie prestate rispetto al servizio erogato, l'impresa distributrice considera adeguata la garanzia prestata qualora il suo importo non si discosti, in valore assoluto, più del 20% da quello risultante dalla verifica. Se, in ragione della soglia individuata, le garanzie:
- a) sono adeguate, l'impresa distributrice comunica all'utente del trasporto tale condizione di adeguatezza;
 - b) sono sottodimensionate, l'impresa distributrice richiede all'utente del trasporto di integrare l'importo garantito;
 - c) sono sovradimensionate, l'impresa distributrice provvede a comunicare entro 2 giorni lavorativi all'utente che può richiedere l'adeguamento della garanzia prestata.
- 5.37 Gli adeguamenti della garanzia in esito alle verifiche di puntualità dei pagamenti (punti 5.25 e 5.26) e di capienza della medesima (punto 5.36) avvengono entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa distributrice o dalla richiesta dell'utente del trasporto ai sensi della precedente lettera c).
- 5.38 Nel caso in cui all'utente del trasporto occorra un periodo di tempo più lungo per la costituzione della garanzia nelle forme richieste ai sensi del punto 5.28 o per il suo adeguamento ai sensi del punto 5.37, egli potrà prestare analoga garanzia mediante deposito di un assegno circolare versato all'impresa distributrice che verrà restituito appena presentata la garanzia.
- 5.39 L'Autorità terrà conto dell'efficienza nella gestione delle garanzie da parte dell'impresa distributrice nei casi in cui, in ipotesi di inadempienza di un utente del trasporto, non sussista prova documentale attestante l'avvenuta verifica della capienza delle garanzie da parte dell'impresa distributrice medesima e la loro corretta gestione in relazione all'adeguamento in caso di ritardo nei pagamenti o di perdita dei requisiti da parte dell'utente.

- 5.40 Infine, quale ulteriore strumento di tutela del credito nei confronti dell'utente del trasporto, l'Autorità intende introdurre un apposito conto istituito presso la Cassa con finalità di garanzia del sistema in caso di definitivo inadempimento da parte di un utente del trasporto. Un tale conto dovrebbe costituire una sorta di riserva da utilizzare in casi particolari, volta per volta, sulla base di un apposito provvedimento dell'Autorità da modulare in ragione delle specifiche esigenze.
- 5.41 L'esigenza dell'istituzione di tale conto è principalmente connessa al fatto che il sistema di garanzie fino a qui delineato non consente l'integrale copertura del rischio legato all'erogazione del servizio. Ciò è tanto più vero nel caso di ricorso alle garanzie di cui al punto 5.8 (*rating* e *parent company guarantee*). Se da un lato, infatti, la fideiussione e il deposito cauzionale sono dimensionati per la copertura di soli due mesi di erogazione del servizio, dall'altro il *rating* e la *parent company guarantee* permettono una copertura ancora più limitata per il sistema (a fronte, al contempo, di un costo più contenuto per l'utente che vi fa ricorso). D'altro canto, le forme di garanzia proposte e il loro dimensionamento rispondono all'esigenza di non limitare eccessivamente il mercato prevedendo condizioni di accesso che potrebbero essere troppo onerose, soprattutto per utenti di piccola dimensione/nuovi entranti.
- 5.42 In virtù di quanto sopra, in sede di prima implementazione, al fine di contenere l'onerosità per la generalità degli utenti del sistema di garanzie, l'Autorità intende prevedere che al finanziamento del conto provvedano, almeno per ora, solo gli utenti che prestano il *rating* o la *parent company guarantee*, in quanto controparti più rischiose, mediante il versamento di una *fee*, di importo pari al prodotto tra:
- a) l'importo che sarebbe sottoposto a garanzia nel caso di ricorso alle forme di garanzia di cui al punto 5.4 (fideiussione o deposito cauzionale – vale a dire, due mesi di servizio erogato);
 - b) una percentuale tale per cui la *fee* versata risulti comunque inferiore al costo che si sosterebbe in caso di ricorso alla fideiussione o al deposito cauzionale.
- 5.43 In caso di ricorso a una delle forme di garanzia di cui al punto 5.4 (fideiussione o deposito cauzionale) l'importo della *fee* è fissato, almeno per ora, pari a zero, tranne nel caso in cui tale ricorso sia dovuto al verificarsi dei casi di cui ai punti 5.28 e 5.29, per i quali rimane valido il livello di cui al punto 5.42.
- 5.44 L'importo della *fee* verrà fatturato dall'impresa distributrice nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto e sarà rivisto con cadenza annuale per tenere conto delle variazioni dell'importo di cui al punto 5.42, lettera a). Le imprese distributrici provvederanno a versare gli importi fatturati al conto di cui al punto 5.40. Ai fini della fatturazione della *fee*, l'impresa distributrice comunica a ciascun utente del trasporto gli elementi di cui al punto 5.42 che concorrono alla sua determinazione, mediante apposita indicazione nella Sezione 3 del documento di fatturazione.

Q26. Condividete le misure connesse alla gestione degli utenti del trasporto in relazione alla puntualità o meno dei pagamenti da parte di ciascuno di loro?

Q27. Condividete le condizioni per poter accedere al rating o alla parent company guarantee e le cause del suo venir meno ai fini della prestazione della garanzia?

Q28. Condividete le modalità di verifica della capienza delle garanzie? Si ritiene che una verifica con cadenza trimestrale sia adeguata?

Q29. Quale dovrebbe essere il livello percentuale di cui al punto 5.42 da considerare per la definizione della fee applicata agli utenti che ricorrono al rating o alla parent company guarantee?

5.5 Risoluzione del contratto di trasporto

- 5.45 Nell'ambito delle osservazioni pervenute in esito al GDL è stato da alcuni segnalato come l'Autorità dovrebbe procedere a normare puntualmente i tempi e le modalità di esecuzione delle azioni di sollecito e di risoluzione contrattuale previste in termini generali dalla deliberazione ARG/elt 4/08.
- 5.46 Al fine di venire incontro alle esigenze di certezza degli operatori, e al fine anche di minimizzare l'esposizione del sistema derivante dai tempi necessari per le attività di sollecito e di risoluzione (e quindi contenere anche gli stessi oneri delle garanzie da prestare), l'Autorità intende prevedere la seguente procedura, la quale tenga conto anche delle garanzie prestate dall'utente:
- a) entro tre giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura, in caso di mancanza, totale o parziale, dello stesso, l'impresa distributrice procede a sollecitare per iscritto l'utente del trasporto, costituendolo in mora, richiedendo la corresponsione degli importi dovuti, comprensivi degli interessi di mora, entro i successivi 5 giorni lavorativi;
 - b) entro tre giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista dal sollecito, in caso di mancanza, totale o parziale, dello stesso, l'impresa distributrice procede a diffidare per iscritto l'utente del trasporto, richiedendo la corresponsione degli importi dovuti, comprensivi degli interessi di mora, entro i successivi 5 giorni lavorativi;
 - c) in caso di persistente inadempimento da parte dell'utente del trasporto, l'impresa distributrice escute la garanzia, se prestata, e contestualmente ne chiede il reintegro entro i successivi 5 giorni lavorativi. La mancata integrazione della garanzia entro tale termine comporta la risoluzione contrattuale.
- 5.47 Nel caso in cui l'utente abbia prestato, quale forma di garanzia, la *parent company guarantee* procede, a valle dell'escussione di cui al punto c), a prestare una garanzia nella forma di fideiussione a prima richiesta o di deposito cauzionale entro i successivi 5 giorni, pena la risoluzione contrattuale. Nel caso di utenti che si avvalgono del *rating* il contratto si risolve a valle dei termini di cui al punto b).
- 5.48 Un'obbligazione essenziale dell'utente è quella di integrare le garanzie qualora queste non siano più adeguate rispetto all'esposizione del sistema nei confronti dell'utente. La procedura descritta ai precedenti paragrafi disciplina le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligazione nel caso particolare in cui la garanzia divenga "incapiente" in seguito alla sua escussione da parte dell'impresa distributrice. Anche nei restanti casi, in cui la garanzia non sia reintegrata, ai sensi di quanto previsto rispettivamente ai punti 5.28, 5.29 e 5.37, tale inadempimento costituisce presupposto per la risoluzione del contratto di trasporto. A tal fine, l'impresa distributrice dovrà sollecitare l'adeguamento delle garanzie secondo le tempistiche richiamate al precedente punto 5.46, lettere a) e b). In difetto il contratto di trasporto si intenderà risolto. Inoltre, in tutti i casi di mancato adeguamento della garanzia nei tempi indicati, all'utente è precluso di acquisire nuovi punti di prelievo sulla rete dell'impresa distributrice. Infine si intende prevedere che l'impresa distributrice dia immediata comunicazione all'Autorità di tutti i casi in cui abbia luogo una diffida ad adempiere nei confronti di un utente inadempiente.

- 5.49 Per effetto della risoluzione del contratto per il servizio di trasporto, l'impresa distributrice, in coerenza con quanto già attualmente previsto, procederà ad attivare il servizio di maggior tutela o il servizio di salvaguardia, in ragione delle caratteristiche del cliente finale. Poiché è con il perfezionarsi dello *switching* che si estingue il diritto dell'utente uscente a prelevare presso i punti di prelievo cui aveva avuto accesso, con la risoluzione del contratto di trasporto, l'utente inadempiente resterà comunque obbligato nei confronti dell'impresa distributrice anche per i prelievi che si verificano sino all'effettivo perfezionamento dello *switching* funzionale all'attivazione dei citati servizi di ultima istanza. Al fine, quindi, di limitare le eventuali ricadute negative sul sistema derivanti dall'inadempimento dell'utente, l'Autorità intende valutare la possibilità di introdurre specifiche procedure per la gestione di tali fattispecie, che rendano possibile abbreviare i tempi previsti per lo *switching*.
- 5.50 Gli aspetti trattati nella presente sezione attengono alla regolazione della risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento delle obbligazioni di pagamento dell'utente, nonché dell'obbligazione di reintegrare le garanzie prestate in caso di sopravvenuta inadeguatezza delle medesime. Tali aspetti hanno un duplice rilievo tematico in quanto:
- a) da un lato, sono essenziali per completare la regolazione del tema delle garanzie, e pertanto si giustifica la loro trattazione già nell'ambito del presente documento di consultazione;
 - b) dall'altro lato, essi rilevano anche ai fini di quella parte del codice di rete tipo che (in una versione idealmente completa) dovrebbe contenere, in termini più generali, l'insieme delle clausole aventi a oggetto la gestione delle situazioni del rapporto contrattuale in sofferenza.
- 5.51 Nell'ambito della sezione tematica del codice di rete tipo, richiamata alla precedente lettera b), dovrebbero essere contenute clausole aventi a oggetto, almeno, anche i seguenti aspetti: (i) inadempimenti delle parti diversi da quelli relativi alle obbligazioni dell'utente di pagamento dei corrispettivi e di reintegro delle garanzie; (ii) ipotesi di risoluzione del contratto per cause diverse da quelle sopra considerate; (iii) eventuale limitazione della responsabilità delle parti; (iv) eventuale regolazione delle c.d. ipotesi di forza maggiore; (v) disciplina delle modalità alternative di risoluzione delle controversie. Il presente documento per la consultazione, come detto, limitandosi alle modalità di fatturazione dei corrispettivi connessi al servizio e alle garanzie che l'utente deve prestare a copertura delle proprie obbligazioni di pagamento, tratta solo degli aspetti patologici del rapporto contrattuale connessi agli inadempimenti delle relative obbligazioni (di pagamento e di reintegro delle garanzie incapianti). I restanti aspetti sopra elencati saranno oggetto delle prossime fasi di consultazione.

<p><i>Q30. Condividete i tempi e le modalità indicati per la gestione dei casi di mancato pagamento e per la risoluzione contrattuale?</i></p>

6. Applicazione del codice di rete tipo agli esercenti la maggior tutela

- 6.1 In relazione ai rapporti tra l'impresa distributrice e l'esercente la maggior tutela, qualora questi siano soggetti giuridicamente separati, le previsioni del codice di rete tipo dovranno essere adeguate per tenere conto della particolarità del rapporto che sussiste, ai sensi di legge, tra i due soggetti.

- 6.2 Con specifico riferimento agli aspetti trattati nel presente documento per la consultazione, le previsioni contenute nel capitolo 3 relative alla fatturazione del servizio trovano applicazione come per la generalità degli utenti del servizio di trasporto.
- 6.3 Per quanto attiene alla disciplina delle garanzie contrattuali contenuta nel capitolo 5, l'orientamento dell'Autorità è quello di non prevedere il versamento delle medesime da parte dell'esercente la maggior tutela, ciò in ragione della specialità del servizio di maggior tutela. Tuttavia occorre osservare che, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 la responsabilità del servizio di maggior tutela è in capo all'impresa distributrice, che per la sua erogazione può, e deve nei casi previsti di obbligo di separazione giuridica, avvalersi di una apposita società di vendita. Tale responsabilità permane in capo all'impresa distributrice anche nei casi in cui la società di cui si avvale per l'erogazione del servizio di maggior tutela è esterna al gruppo societario della medesima impresa distributrice.
- 6.4 Si ritiene peraltro che l'eventuale applicazione delle garanzie anche all'esercente la maggior tutela avrebbe come unico effetto la revisione dei costi riconosciuti agli esercenti tramite la componente *RCV*, il cui impatto si tradurrebbe in una diminuzione della componente *DISP_{BT}* applicata, come noto, in egual misura ai clienti in maggior tutela e ai clienti serviti sul mercato libero che abbiano i requisiti per l'accesso al servizio.
- 6.5 In tutti i casi diversi dall'esercente la maggior tutela, l'impresa distributrice sarà tenuta a richiedere le garanzie nelle forme prospettate nel presente documento per la consultazione, in virtù del principio di garanzia di accesso al servizio a condizioni non discriminatorie. Ciò implica che, per i casi in cui una medesima società opera sia come esercente la maggior tutela che come venditore del mercato libero, la mancata richiesta di garanzie deve essere limitata al portafoglio clienti del servizio di maggior tutela e non può riguardare gli importi fatturati al medesimo esercente in qualità di venditore del mercato libero.

Q31. Condividete le modalità applicative delle misure illustrate nel presente documento per la consultazione nei confronti dell'esercente la maggior tutela?

7. Tempistiche di implementazione

- 7.1 Per quanto attiene l'entrata in vigore delle misure proposte, l'Autorità intende pervenire all'adozione del provvedimento finale entro il mese di luglio 2014 prevedendo che le disposizioni ivi riportate entrino in vigore con tempistiche scadenzate a partire dall'1 gennaio 2015.
- 7.2 In particolare, con riferimento alla definizione degli standard, si intende stabilire nell'ambito del GDL, con appositi incontri dedicati, il dettaglio dei formati e dei contenuti relativi ai documenti di fatturazione. Le disposizioni in materia di standard entreranno in vigore decorsi 6 mesi dal completamento di tali attività ma non oltre l'1 maggio 2015.
- 7.3 Per quanto attiene alle disposizioni di cui al capitolo 5, si intende prevedere che entrino in vigore all'1 gennaio 2015.